

EDITORIALI

Prospettive dopo Tercas

Filippo Sartori

Professore ordinario di diritto dell'economia
Università di Trento

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Rivista diretta da

Raffaele Lener, Roberto Natoli, Andrea Sacco Ginevri, Filippo Sartori,
Antonella Sciarrone Alibrandi

Direttori di area

Attività, governance e regolazione bancaria

Prof. Alberto Urbani, Prof. Diego Rossano, Prof. Francesco Ciruolo, Prof.ssa Carmela Robustella,
Dott. Luca Lentini

Mercato dei capitali finanza strutturata

Prof. Matteo De Poli, Prof. Filippo Annunziata, Dott. Ugo Malvagna, Dott.ssa Anna Toniolo,
Dott. Francesco Petrosino

Assicurazioni e previdenza

Prof. Paoloefisio Corrias, Prof. Michele Siri, Prof. Pierpaolo Marano, Dott. Giovanni Maria Berti De
Marinis, Dott. Massimo Mazzola

Contratti di impresa, concorrenza e mercati regolati

Prof.ssa Maddalena Rabitti, Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof.ssa Maddalena Semeraro,
Prof.ssa Mariateresa Maggiolino

Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza

Prof. Aldo Angelo Dolmetta, Prof. Gianluca Mucciarone, Prof. Francesco Accettella, Dott. Antonio
Didone, Prof. Alessio di Amato

Fiscalità finanziaria

Prof. Andrea Giovanardi, Prof. Nicola Sartori, Prof. Francesco Albertini, Dott. Ernesto Bagarotto

Criteri di Revisione

I contributi inviati per la pubblicazione sui Dialoghi di Diritto dell'Economia – editoriali, articoli, note – sono sottoposti a una procedura di valutazione scientifica.

Dopo un primo vaglio della Direzione scientifica, ogni contributo è sottoposto ad uno o più revisori sulla base delle indicazioni dei Direttori d'Area.

La revisione viene effettuata con il sistema dell'anonimato: il Revisore non conosce l'identità dell'Autore, né l'Autore quella del Revisore.

Nel caso di giudizio positivo subordinato a modifiche o integrazioni suggerite dal Revisore, l'autore provvederà ad effettuare le correzioni entro quindici giorni.

L'accettazione dello scritto ai fini della pubblicazione sulla Rivista vincola l'Autore a non pubblicare altrove il contributo senza il consenso scritto dell'Editore.

Sede della Redazione

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

Via Verdi, n. 53, 38122 TRENTO

La decisione C-425/19 della Corte di Giustizia sul caso Tercas non risolve, a me pare, il tema della natura e del perimetro di intervento dei sistemi di garanzia nella risoluzione delle crisi bancarie. Del resto, difetta nella latitudine argomentativa una valutazione *tranchant* in ordine alla qualificazione dell'intervento del fondo come "aiuto di stato".

Sul piano tecnico, la decisione ruota intorno alla portata del "mandato pubblico" affidato al FITD e all'autonomia del Fondo nell'adozione dell'intervento, con particolare attenzione al ruolo della Banca d'Italia, della sua cabina di regia, come si diceva un tempo, "all'orecchio".

Che gli interventi del fondo mirino principalmente a perseguire interessi privati dei partecipanti risulta chiaro. Come convincente appare la lettura del 96-bis tub là dove si confina il mandato pubblico al rimborso dei depositanti nei limiti dei 100.000 euro. Né ci sono elementi per affermare che esistano legami organici tra Fondo e Autorità italiane.

Ma è proprio su questi profili che la decisione è stata assunta: nel caso concreto, cioè, la Commissione non ha dimostrato che le risorse fossero "etero-dirette" dalle Autorità pubbliche e quindi fossero nella loro disponibilità. Il tema si viene, quindi, a dilatare nelle pieghe della motivazione. Al n. 70, la Corte, da una parte afferma che il Tribunale "si è limitato ... a prendere atto ... delle differenze oggettive esistenti tra una situazione in cui l'ente erogatore dell'aiuto è un'impresa pubblica e una situazione, in cui, come nel caso di specie, vale a dire il FITD, è privato"; e, dall'altra, dichiara però che "anche se si dovesse considerare che, nel caso di specie, le misure controverse non sono imputabili allo Stato italiano, tale circostanza non implicherebbe che una misura presa da un sistema di garanzia dei depositi non possa mai essere qualificata come aiuto di Stato ... infatti, tale qualificazione resterebbe possibile, ma dipenderebbe dalle caratteristiche del sistema di garanzia dei depositi e della misura in questione" (n. 78).

Insomma, il Giudice ferma il principio che la natura privata del Fondo e l'utilizzo di soldi privati non escludono di per sé l'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato. Con il risultato che i termini della questione rimangono aperti.

Il che, per il vero, non sorprende. Ché il tema specifico si lega inscindibilmente alla dialettica, particolarmente avvertita nel bancario, tra concorrenza e stabilità. Dialettica che si acuisce proprio con

riguardo al salvataggio delle imprese bancarie in crisi. E si tratta, come noto, di un aspetto complessissimo che non si presta a soluzioni rigide venendosi a declinare con intensità e gradazioni diverse a seconda del contesto economico, politico e culturale, prima ancora che normativo.

In fondo, stabilità e concorrenza sono due interessi che innervano il sistema finanziario: ogni sacrificio della concorrenza in nome della stabilità e ogni sacrificio della stabilità in nome della concorrenza finiscono per disperdere risorse preziose, comunque.

In questa prospettiva, in un recente editoriale pubblicato sulla Rivista a firma di Aldo Dolmetta e Luca Lentini, si è correttamente osservato che la vicenda apre almeno due fronti di cui è necessario farsi carico. Il primo è quello delle prospettive "industriali", "di mercato" di questo tipo di soccorso nel futuro prossimo. Il secondo investe, invece, le ricadute "giudiziali-risarcitorie" al di fuori dei soggetti coinvolti nella vicenda specifica (: Etruria, Chieti, Ferrara, Marche, banche venete, ecc.).

Quanto al primo versante - nonostante l'approccio "cerchiobottista" della Corte -, la decisione fornisce una diversa prospettiva di analisi del nuovo quadro normativo sulla gestione delle crisi, aprendo timidamente a nuovi strumenti di intervento. Forse non è allora azzardato osservare che il Fondo potrebbe diventare ganglio strategico dell'intero sistema bancario venendo ad assumere un ruolo da protagonista nelle scelte di indirizzo e governo del mercato. Tema questo, ha acutamente osservato Vittorio Minervini (La regolazione delle crisi bancarie dopo la sentenza Tercas, in Mercato Concorrenza Regole, 1, 2020), che si riallaccia al diritto antitrust e al rilievo di eventuali intese attuate da banche concorrenti sotto forma di consorzio di salvataggio costituito su base volontaria.

Il secondo versante si infrange con la prospettiva atomistica della Corte, che finisce per rendere spuntata, al di là dei profili tecnici, un'azione risarcitoria spiegata nei confronti della Commissione. Le strettoie processuali non devono però ostacolare un intervento "politico" orientato a colmare quella perdita di fiducia che inevitabilmente si accompagna al caso di cui si discorre. Intervento che deve originare da una dialettica tra Istituzioni italiane ed europee e declinarsi pragmaticamente nel suo significato economico-indennitario. Del resto, il processo di integrazione dei mercati finanziari europei non si realizza solo con un *framework* normativo ed istituzionale unitario ma anche, e direi soprattutto, con un *favor* culturale comune verso la fiducia dei cittadini del mercato.